



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XV LEGISLATURA

ANNO 2014

---

## DISEGNO DI LEGGE 4 marzo 2014, n. 14

**Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico: istituzione del garante dei diritti dei minori**

D'iniziativa dei **consiglieri Mattia Civico, Lucia Maestri, Alessio Manica, Violetta Plotegher, Luca Zeni** (Partito democratico del Trentino), **Manuela Bottamedi** (MoVimento 5 stelle), **Lorenzo Baratter** (Partito autonomista trentino tirolese), **Giuseppe Detomas** (UAL - Union autonomista ladina) e **Gianpiero Passamani** (Unione per il Trentino)

Presentato il **4 marzo 2014**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

## DISEGNO DI LEGGE 4 marzo 2014, n. 14

### Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico: istituzione del garante dei diritti dei minori

#### INDICE

Art. 1 - *Abrogazione dell'articolo 2 ter della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico)*

Art. 2 - *Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico*

Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sul difensore civico*

Art. 4 - *Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale sul difensore civico*

Art. 5 - *Inserimento dell'articolo 9 quater nella legge provinciale sul difensore civico*

Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge provinciale sul difensore civico*

Art. 7 - *Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico*

#### Art. 1

*Abrogazione dell'articolo 2 ter della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico)*

1. L'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico è abrogato.

#### Art. 2

*Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

"Dopo la nomina del difensore civico il Consiglio provinciale nomina a scrutinio segreto il garante dei diritti dei minori; se nella prima votazione non viene raggiunta la maggioranza dei voti di due terzi dei componenti del Consiglio il garante è eletto a maggioranza assoluta. Il garante dei diritti dei minori non è immediatamente rieleggibile."

#### Art. 3

*Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sul difensore civico*

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

*Istituzione del garante dei diritti dei minori*

1. Presso l'ufficio del difensore civico è istituito il garante dei diritti dei minori, che opera per assicurare, nell'ambito delle materia di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle Convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori.

2. Il garante opera in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collabora con il difensore civico."

#### Art. 4

##### *Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale sul difensore civico*

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

##### "Art. 9 ter

##### *Requisiti per la nomina a garante dei diritti dei minori*

1. Può essere nominato garante dei diritti dei minori chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;
- b) qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.

2. Il garante dei diritti dei minori è scelto fra cittadini che dispongano di particolare competenza ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali.

3. Al garante si applica quanto previsto dall'articolo 3, 7, 8 e 9, in quanto compatibili."

#### Art. 5

##### *Inserimento dell'articolo 9 quater nella legge provinciale sul difensore civico*

1. Dopo l'articolo 9 ter della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

##### "Art. 9 quater

##### *Compiti del garante dei diritti dei minori*

1. Il garante dei diritti dei minori, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie interessate, svolge le funzioni per la tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori nell'infanzia e nell'adolescenza, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di positivo e pieno sviluppo della loro personalità.

2. Il garante dei diritti dei minori in particolare:

- a) propone l'adozione di iniziative per assicurare la tutela dei diritti con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;
- b) esprime osservazioni sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali;
- c) segnala agli organi e alle autorità competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi, anche immediati o cautelari, per la tutela dei minori;
- d) propone agli organi e alle autorità competenti l'adozione di specifici interventi per prevenire o rimediare a rischi, danni o violazioni dei diritti;
- e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario.

3. Il garante dei diritti dei minori si rapporta e collabora con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e partecipa alla conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo la disciplina della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)."

#### Art. 6

##### *Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge provinciale sul difensore civico*

1. Dopo l'articolo 9 quater della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

"Art. 9 quinquies  
*Relazione del garante dei diritti dei minori*

1. Annualmente il garante dei diritti dei minori redige una relazione nella quale illustra l'attività svolta; la relazione è inviata al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia unitamente a quella del difensore civico.

2. Se il garante lo ritiene opportuno trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

3. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina la procedura di trasmissione delle relazioni ai consiglieri e la loro trattazione in Consiglio.

4. Le commissioni consiliari possono sentire il garante su aspetti particolari inerenti le materie di loro competenza. Il garante può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per le questioni di loro interesse trattate dal suo ufficio. Possono essere previste ulteriori forme di partecipazione secondo quanto stabilito dal regolamento interno del Consiglio provinciale."

Art. 7

*Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico*

1. L'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico è sostituito dal seguente:

"Art. 10  
*Indennità e rimborsi*

1. Al difensore civico e al garante dei diritti dei minori spetta un trattamento economico stabilito dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale nel limite massimo di due terzi e rispettivamente di un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

2. Se il periodo in cui il difensore civico svolge il suo incarico non è computato ai fini del suo futuro trattamento di quiescenza il suo trattamento economico è stabilito dall'ufficio di presidenza del Consiglio nel limite massimo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Al difensore civico e al garante dei diritti dei minori spetta il rimborso per le spese di viaggio nei limiti stabiliti per i dirigenti provinciali."